

Ai Sig.ri Clienti

Circolare n. 012 del 17/03/2017

Oggetto: Lavori usuranti, comunicazione annuale entro il 31/03/2017

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Simona Colombi
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Vittoria Steffenini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Entro il 31 marzo 2017, salvo proroghe, i datori di lavoro che nell'anno 2016 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it il modello LAV-US.

Tale invio deve essere effettuato ai fini del monitoraggio di tutte le lavorazioni usuranti previste dal D.lgs. n. 67/2011.

L'omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da 500 a 1.500 euro previa diffida ad adempiere.

Il D.lgs. n. 67/2011 prevede, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire ad un accesso anticipato al pensionamento.

Si tratta, in particolare, dei c.d. lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.

Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed agli istituti previdenziali.

I datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile online sul sito www.cliclavoro.gov.it

Si elencano i lavori definiti "usuranti" e disciplinati dall' art.1 D. Lgs. 67/2011:

a) lavori particolarmente usuranti - art. 2 del Decreto Salvi:

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazioni del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto.

b) lavori notturni - art. 1 D. Lgs. 66/2003:

- il "lavoratore notturno" è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. È considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore, dal 1/07/2009, a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario, intero anno lavorativo, in periodi notturni (per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).

c) lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena" – art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto:

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Sono interessati i dipendenti che lavorano all'interno di processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività:

- ripetendo lo stesso ciclo lavorativo,
- su parti staccate di un prodotto finale, e

- che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo - art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs 21 aprile 2011, n. 67.

Adempimenti del datore di lavoro

Comunicazione per attività di lavoro notturno:

Il datore di lavoro deve comunicare:

- esclusivamente in via telematica,
- alla DTL competente per territorio e ai competenti Istituti Previdenziali,
- con periodicità annuale,
- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici,
- qualora siano occupati lavoratori notturni così come definiti in precedenza.

Comunicazione per attività in "linea catena":

Il datore di lavoro che svolge attività in "linea catena", come individuate in precedenza, deve darne comunicazione:

- alla DPL competente per territorio e ai competenti Istituti Previdenziali,
- entro trenta giorni dall'inizio delle medesime.

Per quanto riguarda i lavoratori interni, si ricorda che sono le imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati impegnati nel lavoro a catena o nel lavoro notturno a dover comunicare alla DTL, sempre tramite il modello LAV-US, i dati relativi alla norma in oggetto, e non l'Agenzia di Somministrazione.

Il nostro studio si occuperà, su richiesta del cliente, alla compilazione ed all'invio del modello LAV_US al costo di Euro 50,00.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Studio Berta Nembrini e Colombini

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via dei Partigiani, 4 | 24121 Bergamo | T +39 035 235688 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP